

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12107/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12107 del 2025, proposto dal Sig.

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato *Fabrizio Bloise*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

Silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione utile alla presentazione della domanda del visto di ingresso per motivi di studio inoltrata dal ricorrente;

nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. *Roberto Maria Giordano* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso *ex art. 117 cpa*, il ricorrente, di nazionalità pakistana, ha proposto l'accertamento – previa tutela cautelare - dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla sua precedente richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio presso la competente *Ambasciata d'Italia a Islamabad*.

Il *MAECI* si è costituito *in resistenza*.

All'udienza camerale del 18/11/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Riguardo al contenzioso in esame, il Collegio ritiene di evidenziare quanto segue.

Nel caso di specie, presupposti per riconoscere l'illegittimità del silenzio serbato dal *MAECI*

sono costituiti dall'esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla competente *Sede diplomatico – consolare* e la sua *inerzia* per un periodo superiore al termine previsto per la conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Il gravame in questione è incentrato sulla pretesa dell'interessato di avviare il procedimento per il rilascio del visto d'ingresso in *Italia*. Procedimento che implica necessariamente una *fase preliminare* -la fissazione di un appuntamento presso l'*Ambasciata a Islamabad*, al fine di *formalizzare la doverosa istanza di visto* – che costituisce *parte integrante* della stessa procedura amministrativa. Né sarebbe ragionevole ritenere che la relativa *fase preliminare* sia *immune* al sindacato del giudice amministrativo e l'*inerzia che determina l'arresto procedimentale della PA* – in tal modo, disattendendo i vigenti termini disposti dalle norme - non possa venire *giustiziata* (Cfr. *Consiglio di Stato -Sez. III, n.*

2819/2025).

Dovendosi, pertanto, riconoscere la *durata della fase preliminare* – intesa alla fissazione dell'appuntamento – come inclusa in quella prevista per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, resta fermo che il termine complessivo *ex art. 5, comma 8, del DPR 394/1999* non potrà superare 90 giorni, anche in considerazione della necessità di provvedere prima che venga definitivamente preclusa la possibilità - per studenti provenienti da paesi extracomunitari - di frequentare il Corso di studi d'interesse, immatricolandosi presso l'*Ateneo* scelto.

In definitiva, la richiesta di fissazione di un appuntamento deve essere equiparata a un'*istanza* – *in senso tecnico* – conformemente alle norme generali sul procedimento amministrativo.

Pertanto, la relativa *richiesta* costituisce un *mezzo idoneo* a far sorgere l'obbligo di provvedere in capo alla competente *Sede diplomatica*, che non può restare inerte, determinando un arresto procedurale.

Conseguentemente, il *Collegio* accoglie il ricorso e – *per l'effetto* - condanna l'*Ambasciata d'Italia in Pakistan* a procedere con la massima sollecitudine - e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia – alla convocazione del ricorrente.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini indicati in motivazione e - *per l'effetto* - ordina all'*Ambasciata*

d'Italia a Islamabad di procedere sollecitamente alla convocazione del ricorrente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

[REDACTED]

[REDACTED]

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Giovanni Petroni, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.